

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2020, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021

(b.u. 28 dicembre 2020, n. 52, straord. n. 2)

ARTICOLI DELLA L.P. 4 MARZO 2008, N. 1 MODIFICATI DALL'ART. 23 DELLA L.P. 28 DICEMBRE 2020, N. 15

Le parole modificate da questa legge sono evidenziate in **neretto**; quelle soppresse sono ~~barrate~~.

Nota all'articolo 23

- Gli articoli 83, 85, 86, 88, 89 e 91 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificati dall'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, dispongono:

Art. 83

Ambito di applicazione

1. ~~Questo capo si applica~~ **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 86, questo capo si applica:**

- a) agli edifici di nuova costruzione;
- b) agli edifici esistenti, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.

2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione. In particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento definisce le ristrutturazioni importanti, nel rispetto della normativa europea.

2 bis. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

Art. 85

Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.

3. ~~Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:~~ **Per le finalità del comma 2 le certificazioni considerano parametri di sostenibilità ambientale quali:**

- a) impatto ambientale dell'edificio e del cantiere;
- b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
- c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
- d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
- e) provenienza dei materiali edilizi;
- f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;

- g) comfort interno in relazione alla qualità dell'aria e all'illuminazione naturale;
 - h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
 - i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio - impianti;
 - j) progettazione integrata di strutture e di impianti;
 - k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali;
 - k bis) riduzioni dell'isola di calore urbano locale derivanti dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, delle loro coperture e delle loro facciate.**
4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l'articolo 149 bis.

Art. 86 (sostituito)

Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità

1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale, di sviluppo sostenibile e delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, del patrimonio storico e culturale.

2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi:

- a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015;
- b) di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

3. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce premialità edilizie per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le premialità possono consistere in ampliamenti di superficie utile netta (SUN) o nella riduzione del contributo di costruzione;
- b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell'importo dovuto a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
- c) le premialità sono riconosciute anche prevedendo l'adozione di criteri di sostenibilità o l'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
- d) le premialità sono riconosciute per i seguenti miglioramenti delle prestazioni energetiche:
 - 1) per gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della prestazione energetica esistente pari almeno al 35 per cento del fabbisogno energetico iniziale, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo;
 - 2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 2), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, anche comportanti la demolizione e ricostruzione, raggiungimento almeno della classe A, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo.

4. Ai fini del calcolo delle premialità edilizie è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, secondo criteri definiti con la deliberazione prevista dal comma 3. In questi casi l'intervento può essere realizzato in deroga alla disciplina provinciale e comunale in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal codice civile, e in deroga alle altezze massime degli edifici.

5. Quest'articolo e le sue disposizioni attuative, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3, sono direttamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali.

Art. 88

Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati

~~1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione è previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.~~

1. La Provincia individua misure di promozione della diffusione di sistemi di utilizzo dell'acqua piovana e di azioni progettuali volte alla riduzione dell'isola di calore urbano locale derivanti dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, delle loro coperture e delle loro facciate, anche mediante la conclusione di protocolli d'intesa con i comuni e con le categorie rappresentative del settore.

~~2. Negli edifici di cui al comma 1~~ **Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione** è previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica. La progettazione cura l'integrazione degli impianti con le strutture del fabbricato o del quartiere.

~~3. Le sistemazioni esterne agli interventi devono prevedere una copertura naturale in grado di mitigare l'effetto noto come isola di calore e conservare la naturalità e la permeabilità del sito.~~

~~4. Il regolamento di cui all'articolo 89 disciplina le modalità di attuazione di questo articolo.~~
(abrogati)

Art. 89

Regolamento di attuazione

1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, sono disciplinati:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
- b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e di rilascio dell'attestato di prestazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;
- c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
- ~~d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;~~ **(abrogata)**
- e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della attestazione di prestazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
- f) la porzione minima di edificio soggetto alla attestazione di prestazione energetica;
- g) modalità semplificate per la attestazione di prestazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
- h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
- i) i casi in cui l'attestato di prestazione energetica è rinnovato prima della scadenza individuata dall'articolo 84, comma 3;

j) ~~eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 86, comma 3. (abrogata)~~

j bis) la costituzione di un catasto per gli attestati di prestazione energetica, le relative modalità di funzionamento e di pubblicazione dei dati ivi contenuti

2. Per il rilascio della attestazione di prestazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:

- a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la attestazione di prestazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;
- b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del attestato di prestazione energetica, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.

Art. 90 (abrogato)

Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali

~~1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi e, se occorre, i piani regolatori comunali alle disposizioni di questo capo e al suo regolamento di attuazione. In attesa dell'adeguamento, le disposizioni di questo capo e del regolamento di attuazione dichiarate direttamente applicabili prevalgono sulle disposizioni contrastanti dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali.~~

Art. 91

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di attestazione di prestazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di attestazione di prestazione energetica ~~e di certificazione della sostenibilità ambientale (soppresse)~~ degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del attestato di prestazione energetica. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di prestazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di prestazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

5. Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 89.

6. Nei casi di cui al comma 4, il attestato di prestazione energetica è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato di prestazione energetica, entro trenta giorni da quando il provvedimento che

accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'articolo 97 di questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.

11. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 3.000 euro.

12. Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli organismi di cui all'articolo 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori.

13. Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge.

14. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

15. Le sanzioni previste da questo articolo si applicano agli illeciti commessi e accertati dopo la data di entrata in vigore del medesimo."